

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 05 del 02 settembre 2020.

È stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il **DL 14.08.2020 n. 104** (c.d. **Decreto "Agosto"**), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell' economia allo scopo di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'epidemia da COVID-19.

Il Decreto è entrato in vigore il 15.08.2020. Dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Si riepilogano di seguito brevemente le principali importanti novità:

Nuovi trattamenti di Cassa Integrazione ordinaria, Assegno Ordinario e Cassa Integrazione in Deroga.

I suddetti trattamenti sono prorogati di ulteriori complessive 9 + 9 settimane e sulla base dei seguenti termini:

- le complessive 18 settimane devono essere fruito nel periodo ricompreso tra il 13/07/2020 e il 31/12/2020;
- le prime 9 settimane sono accessibili "liberamente" avendo interamente fruito delle 18 precedenti di cui al DL 18/2020 e 34/2020;
- i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati (ai sensi del DL 18/2020 e del DL 34/2020) per il periodo decorrente dal 13 luglio 2020 sono imputati alle prime 9 settimane della proroga disposta dall'art. 1 comma 1 DL Agosto;
- le ulteriori 9 settimane sono accessibili avendo interamente fruito le prime 9 (che sommate alle precedenti sono un periodo complessivo di 27 settimane);
- l'accesso alle ulteriori 9 settimane prevede, inoltre, il pagamento di un contributo addizionale valutato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e del corrispondente 2019:
- contributo addizionale pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di riduzione/sospensione, se il raffronto del fatturato evidenzia un calo inferiore al 20%;
- contributo addizionale pari al 18% se il raffronto del fatturato non evidenzia alcun calo;
- nessun contributo addizionale se il raffronto evidenzia un calo del fatturato pari o superiore al 20%.

La sussistenza delle riduzione dev'essere autocertificata dal datore di lavoro in sede di invio della domanda di trattamento. I requisiti saranno poi verificato con uno scambio di dati tra Inps e Agenzia delle Entrate.

Le domande dovranno essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione. In sede di prima applicazione il termine è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Esonero contributivo per le aziende che non richiedono i trattamenti di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD.

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di Cigo, Assegno Ordinario e Cigd e che abbiano già fruito degli stessi nei periodi di maggio e giugno 2020 è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico azienda:

- per un periodo massimo di 4 mesi ed entro il 31/12/2020;
- la decorrenza dell'esonero può essere riconosciuta anche per i periodi che si intendono ricompresi nella vigenza delle nuove disposizioni in materia di integrazioni salariali, ovvero dal 13 luglio 2020;
- nell'importo massimo del doppio delle ore di integrazione salariale fruita a maggio e giugno 2020;
- estensione del divieto di licenziamento per tutto il periodo di fruizione dell'esonero contributivo;
- cumulabilità con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa nel limite massimo della contribuzione dovuta.

Esonero contributivo per le aziende che assumono a tempo indeterminato.

Ai datori di lavoro (escluso agricoltori e domestici) che assumono lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti) è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico aziendale:

- per le assunzioni e le trasformazioni dei rapporti a termine effettuate entro il 31/12/2020;
- per una durata massima di 6 mesi e nei limiti di un importo massimo di euro 8.060 su base annua (da riproporzionare su base mensile);
- per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano avuto precedenti assunzioni presso la medesima azienda.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine.

Il Decreto "Agosto" allunga i tempi di concessione della deroga all'art. 21 del D.lgs. 81/2015 sancita dall'art. 93 del DI 34/2020 in base a cui sarà possibile temporaneamente prorogare o rinnovare i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 senza l'apposizione della causale per un periodo fino al 31/12/2020 e per una sola proroga o rinnovo e in ogni caso entro il limite di 24 mesi di durata complessiva.

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per GMO.

Il Decreto Agosto proroga ulteriormente il divieto di licenziamento (individuale e collettivo) che abbia motivazione di carattere organizzativo e/o economico.

Il divieto viene esteso per un intervallo temporale diverso sulla base della specifica circostanza in cui trovi ad operare l'azienda:

- termine ordinario al 15 novembre 2020 (ovvero 18 settimane dal 13 luglio 2020)

- termine esteso al 31 dicembre 2020 in caso si fruisca dell'esonero contributivo.

Il divieto di licenziamento non si applica in specifiche fattispecie di licenziamenti per GMO ovvero quando la motivazione del recesso sia connessa ad un cambio appalto o alla cessazione definitiva dell'attività economica, fatte salve le circostanze in cui la cessazione dell'attività si configuri come una cessione d'azienda o di ramo d'azienda con una continuazione di fatto dell'attività economica senza soluzione di continuità in capo ad altro soggetto. Inoltre non si applica nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. Si precisa che per tali lavoratori sarà comunque possibile accedere alla Naspi.

Proroga del versamento del secondo acconto per i soggetti ISA.

Per i contribuenti per i quali sono soggetti agli ISA, il termine di versamento della seconda/unica rata di acconto 2020 sui redditi e Irap scadente il 30 novembre 2020 è prevista la proroga al 30 aprile 2021, a condizione che il fatturato del 1° semestre 2020 sia diminuito di almeno il 33% rispetto a quello dello stesso periodo del 2019.

Beni e servizi ai dipendenti non tassati fino a 516,46 euro.

Il Decreto Agosto incrementa, limitatamente per il periodo d'imposta 2020, a 516,46 euro la soglia prevista dall'art. 51 comma 3 del Tuir per la non imponibilità delle erogazioni liberali in natura ai dipendenti. Viene quindi raddoppiata la soglia di esenzione, che passa da 258,23 a 516,46 euro. Se il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito. Si evidenzia, infine, che la suddetta soglia di esenzione riguarda le sole erogazioni in natura, essendo invece escluse quelle in denaro.

* * *

Ripresa dei versamenti dei contributi sospesi.

Con il Decreto Agosto **viene confermata la ripresa dei versamenti sospesi a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 16.09.2020.**

La novità introdotta con l'entrata in vigore del D.L. 104/2020 riguarda la possibilità di estendere fino a due anni la rateizzazione dei versamenti sospesi.

Nello **specifico** l'art. 97 stabilisce che i **versamenti prorogati al 16.09.2020** potranno essere effettuati in due tranche:

- a) Per un **importo pari al 50%**, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, la prima delle quali da versare entro lo stesso 16 settembre;

b) Per il **restante 50%** mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni ed interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 16 gennaio 2021 (la 24^a rata, quindi, verrebbe a scadenza il 16 dicembre 2022).

La ripresa del termine di versamento dei tributi riguarda quelli precedentemente sospesi (**scadenti nei mesi di marzo, aprile, maggio**) a seguito dei provvedimenti legislativi emanati dal Governo per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Rivalutazione generale beni d'impresa / partecipazioni.

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle Società di Capitali, Società di Persone, Ditte Individuali.

La rivalutazione deve essere effettuata nel Bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal Bilancio al 31.12.2019. L'affrancamento è soggetto ad imposta sostitutiva del 10%.

Bonus Edicole 2020 relativo spese anno 2019.

L'agevolazione in esame si sostanzia in un credito d'imposta la cui determinazione differisce a seconda che il punto vendita sia o meno esclusivo.

Per l'anno 2020 il credito d'imposta è pari nella misura massima di euro 4.000,00.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio